

ALBO



Deliberazione n. 8

del 28/03/2018

Settore

COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC) - Approvazione tariffa per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) - Anno 2018.

L'anno duemiladiciotto addi ventotto del mese di marzo alle ore 19,00 e seguenti, in Nicosia e nella consueta sala delle adunanze consiliari, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio, a mente dell'art. 20 della L.r. 7/92, su propria determinazione richiesta del Sindaco domanda motivata di un quinto dei Consiglieri in carica, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria ~~urgente~~ di agg.in prosecuzione nelle persone dei Consiglieri Sigg.ri:

N. Ord	CONSIGLIERI		p	a	N. Ord	CONSIGLIERI		p	a
1)	SPEDALE	Luciana	X		11)	VEGA	Salvatore	X	
2)	MANCUSO FUOCO	Antonino	X		12)	GENTILE	Giusi		X
3)	GIACOBBE	Filippo	X		13)	CASTROGIOVANNI	Gianfranco	X	
4)	LO VOTRICO	Santa	X		14)	BALSAMELLO	Salvatore	X	
5)	DI COSTA	Maria	X		15)	BONELLI	Giuseppe	X	
6)	TROVATO	Grazia		X	16)	CATALANO	Aurora	X	
7)	CONSENTINO	Annarita		X	17)	LA GIGLIA	Francesco	X	
8)	LI VOLSI	Sigismundo	X		18)	SCINARDI	Dario	X	
9)	CASTROGIOVANNI	Carmela	X		19)	D'ALIO	Michele	X	
10)	COMPOSTO	Sergio		X	20)	PICONE	Mariangela		X

con la partecipazione del Segretario Generale Sig. ra ZINGALE dott.ssa Mara

assume la Presidenza il Sig. CASTROGIOVANNI dott. Gianfranco - v. Presidente

il quale riconosciuta legale l'adunanza, inizia la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, iscritto al Nr. 9 dell'ordine del giorno.

Partecipano inoltre il Sindaco Sig. BONELLI dott. Luigi Salvatore e gli

assessori Sigg. GEMMELLARO - ZAPPÀ - CASTELLO

Si dà atto che ai sensi dell'art. 184 ultimo comma dell'Ord. M. LL. gli scrutatori designati sono i consiglieri BALSAMELLO - LA GIGLIA - VEGA

Il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla trattazione del punto 9) all'ordine del giorno riguardante l'approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2018.

Il Presidente introduce l'argomento e lascia la parola alla dott.ssa Cifalà, funzionario dell'Ufficio Tributi per relazionare in merito alla proposta.

Gli interventi dei consiglieri effettuati durante la trattazione dell'argomento di che trattasi verranno trascritti nel verbale di seduta.

Si allontana il consigliere Li Volsi (presenti 14) che entra subito dopo (p. 15).

Si allontana il consigliere La Giglia (presenti 14).

Entra il cons. Picone (presenti 15)

Entra il cons. La Giglia (presenti 16).

Alla fine degli interventi il Presidente indice la votazione sull'approvazione della proposta formulata dal dirigente del II° Settore – Ufficio tributi.

Procedutosi alla relativa votazione, si è avuto il seguente risultato accertato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri Presenti Nr. 16 - Voti favorevoli Nr. 12 – Astenuti Nr. 4 (Giacobbe, Lo Votrico, La Giglia e Spedale) – assenti nr. 4 (Trovato, Consentino, Composto e Gentile).

In dipendenza dei superiori risultati

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avente per oggetto: **“Imposta Unica Comunale (IUC) – Approvazione delle Tariffe per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) anno 2018”**;

VISTO il parere tecnico e contabile reso sulla proposta ai sensi dell'art. 53 comma 1° della L.142/90, recepito con L.r. 48/91, modificato dall'art. 12 della L.r. 30/2000, che si allega alla presente per formarne parte integrante;

VISTO il verbale della II^ Commissione Consiliare Permanente;

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTO dover approvare la superiore proposta

ATTESO L'ESITO DELLA SUPERIORE VOTAZIONE

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione del dirigente del 2° Settore – Ufficio Tributi avente per oggetto: **“Imposta Unica Comunale (IUC) – Approvazione delle Tariffe per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) anno 2018”**, nel testo allegato a far parte integrante del presente provvedimento;

Il Presidente propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva per le motivazioni espresse nella proposta e pone ai voti l'immediata esecutività dell'atto.

IL CONSIGLIO COMUNALE, con separata votazione, espressa per alzata e seduta con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri Presenti Nr. 16 - Voti favorevoli Nr. 12 – Astenuti Nr. 4 (Giacobbe, Lo Votrico, La Giglia e Spedale) – assenti nr. 4 (Trovato, Consentino, Composto e Gentile), approvata ad unanimità di voti e con l'astensione dei consiglieri suddetti dichiara l'atto immediatamente esecutivo, per le motivazioni espresse nella proposta.



COMUNE DI NICOSIA

Libero Consorzio Comunale di Enna
2° - Settore - Ufficio Tributi

Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) – Anno 2018.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che la legge di stabilità 2014 (art. 1, comma 639-731, della legge 27/12/2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito, a decorrere dal 1/01/2014, l'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- che gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68, la Legge 208/2015, la Legge n. 125/2015, la Legge n. 221/2015 e la legge n. 166/2016 hanno apportato modifiche alla norma istitutiva della TARI;

RICHIAMATI, in particolare, i commi da 641 a 668, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, per come modificati dal D.L. 6 marzo 2014 n.16 (conv. in legge n.68/2014), disciplinanti la tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO in particolare il comma 683 della L. 27/12/2013, n. 147, il quale stabilisce che: "il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...";

RICHIAMATO, inoltre, l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, il quale prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

VISTO l'art.151, comma 1, del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n.267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la commissione Bilancio ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

PRESO ATTO che l'Ente gestisce la propria attività in Esercizio provvisorio, entro i limiti consentiti dall'art.163 del D.Lgs. 267/00, giusto Decreto del 29/11/2017 del Ministero degli Interni di differimento dei termini per l'approvazione del Bilancio 2018 - 2020 al 28/02/2018 e successivo decreto del 09/02/2018 di ulteriore differimento dei termini per l'approvazione del Bilancio 2018 - 2020 al 31/03/2018;

RICHIAMATI:

- l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti locali in materia di entrate;
- Il regolamento comunale per la disciplina del tributo, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.74 del 29 settembre 2014, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147;

VISTO:

- l'art. 44 del Regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della L. 27/12/2013, n. 147;
- il D.P.R. 27/04/1999, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile per la determinazione della tariffa della tassa sui rifiuti;

RICHIAMATI:

- l'art. 8 del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, disciplinante il piano finanziario e la prescritta relazione;
- l'art. 1, comma 652, della L. 27/12/2013, n. 147, come modificato dall'art. 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 02/05/2014, n. 68, il quale stabilisce all'ultimo periodo che: "nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1";

RILEVATO che la suddetta previsione è stata estesa alle annualità 2016 e 2017 dal comma 27 lettera a) dell'art.1 della legge 28 dicembre 2015, n.208 (legge di stabilità 2016) ed infine, con l'art.1 comma 38 della legge 27 dicembre 2017, n.205 (legge di bilancio 2018), anche all'annualità 2018.

VISTA la legge di bilancio del 27 dicembre 2017, n.205, la quale:

- al comma 37 lettera a) dell'art.1, di modifica del comma 26, art.1, della legge 28 dicembre 2015, n.208 (legge di stabilità 2016), estende anche all'anno 2018 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali, già istituito dal 2016. Il predetto divieto, anche per il 2018, non si applica ad alcune fattispecie esplicitamente previste, quali la Tassa sui rifiuti (TARI), e le variazioni disposte dagli enti locali che deliberano il pre-dissesto o il dissesto.
- al comma 38 dell'art.1, proroga al 2018 le deroghe al metodo normalizzato per il calcolo delle tariffe Tari, di cui al D.P.R. n.158/1999.

RICORDATO che gli enti nella determinazione delle tariffe, hanno l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 22/03/2018, con la quale è stato approvato il Piano Tecnico Economico Finanziario per l'anno 2018, con un costo complessivo di € 2.024.697,60, finanziato a pareggio con € 1.963.697,60 per servizio a carico degli utenti, per € 50.000,00 con il reimpiego del contributo CONAI 2018 ed per € 11.000,00 con il contributo del MIUR per servizio istituti scolastici;

CONSTATATO che per l'anno 2018, il costo complessivo del servizio a carico degli utenti, previsto nel Piano Tecnico Economico Finanziario e derivante dal dettaglio dei costi riportati nell'analisi del piano stesso, viene suddiviso secondo le voci che, in base al D.P.R. n. 158/1999, compongono la parte fissa e la parte variabile della tariffa, giusta certificazione/quantificazione determinata dal Terzo Settore proponente, responsabile del servizio, con le seguenti risultanze:

- PARTE FISSA € 1.205.597,74 con percentuale di copertura al 61,39%
- PARTE VARIABILE € 758.102,86 con percentuale di copertura al 38,61%

ESAMINATE le tariffe del tributo per l'anno 2018, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, calcolate applicando il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99, tenuto conto dei seguenti criteri:

- copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi dell'art. 1, comma 654, della L. 147/2013, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, al netto dei costi del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle istituzioni scolastiche statali (art. 1, comma 655, della L. 147/2013);
- ripartizione dei costi tra le utenze domestiche nella misura dell'ottanta per cento e non domestiche nella percentuale del venti per cento, al fine di renderla coerente con quella già stabilita in sede di determinazione delle tariffe applicate negli anni 2015, 2016 e 2017 ed al fine di garantire una equa ed imparziale distribuzione, fra tutte le utenze domestiche e non domestiche, degli oneri di gestione e della riduzione tariffaria derivante dalla contrazione dei costi di gestione del servizio, rispetto all'anno precedente, come da Piano Tecnico Economico e Finanziario 2018 approvato dal Consiglio Comunale;
- articolazione delle tariffe delle utenze non domestiche sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come previsto dal vigente regolamento comunale per la disciplina del tributo;
- determinazione dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd nelle misure indicate nella tabella appresso riportata, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1, comma 652, della L. 147/2013 che consente di aumentare o ridurre i limiti massimi o minimi dei coefficienti previsti dal DPR 158/99, confermata, per gli anni 2016 e 2017, dalla legge n.208/15 (Legge di Stabilità 2016) all'art.1 comma 27 lettera a) e prorogata, anche per l'anno 2018, dall'art.1, comma 38, della legge n.205/2017 (Legge di Bilancio 2018).

CONSIDERATO:

- che il sistema presuntivo di determinazione delle tariffe adottato, ossia il c.d. Metodo Normalizzato (disciplinato dal D.P.R. 158/1999) è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come

confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;
che il Comune riceve la TARI in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per TARI e Tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in rate.

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007 e del contributo CONAI, di approvare le tariffe del tributo in oggetto nella misura specificata nel dispositivo del presente provvedimento;

RISCONTRATO:

- che ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e dell'art. 1 c.9 lett. e) della legge 190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei responsabili del presente provvedimento;
- che sulla presente proposta il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis 1° comma D.Lgs 267/2000;

VISTI i pareri tecnico e contabile resi ai sensi dell'art.49, comma 1 e dell'art.147 *bis*, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000;

VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267, per come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo n. 118/2011;

PROPONE

Al Consiglio Comunale

Di prendere atto che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2018, così come definito nel Piano Tecnico Economico Finanziario anno 2018, regolarmente approvato dal Consiglio Comunale con proprio atto, da coprire attraverso l'applicazione della tassa sui rifiuti, è pari ad € 2.024.697,60, finanziato a pareggio con € 1.963.697,60 per il servizio a carico degli utenti, per € 50.000,00 con il reimpiego del contributo CONAI ed € 11.000,00 con il contributo del MIUR per servizio istituti scolastici, a finanziamento costi di gestione per come quantificati dal P.T.E.F. 2018;

Di determinare ed approvare per l'anno 2018, conseguentemente ed a garanzia della integrale copertura dei costi di gestione del servizio a carico dell'utenza le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti (TARI):

UTENZE DOMESTICHE 2018

componenti il nucleo fam.	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
n. 01	1,2632	42,4393
n. 02	1,4660	76,39 07
n. 03	1,5907	106,0982
n. 04	1,6999	148,5376
n. 05	1,7155	161,2693
n. 06 o più	1,6531	195,2208

UTENZE NON DOMESTICHE 2018

	Categoria attività	Quota fissa €/mq/anno	Quota variabile €/mq/anno
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,7548	1,4373
2	Cinematografi e teatri	1,3629	0,7178
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,9139	0,8833
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	2,1459	1,4843
5	Stabilimenti balneari e simili	2,3696	1,3207
6	Esposizioni, autosaloni	2,4648	1,1428
7	Alberghi con ristorante	4,5237	2,7125
8	Alberghi senza ristorante	3,4508	2,1516
9	Case di cura e riposo	3,4798	2,5139
10	Ospedali	6,2346	3,2927
11	Uffici, agenzie, studi professionali	3,3928	1,7944
12	Banche ed istituti di credito	3,4218	1,8118
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	3,2768	2,2421
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	4,3497	2,3031
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	2,6388	1,8118
16	Banchi di mercato beni durevoli	3,8291	1,5239
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	4,3497	2,9930
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	3,0158	1,9059
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	4,0017	2,7404
20	Attività industriali con capannoni di produzione	3,3922	1,9831
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	2,6678	1,6969
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	4,9297	5,2143
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,9778	1,9336
24	Bar, caffè, pasticceria	3,7117	3,9198
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	4,5237	2,3867
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	4,5949	1,7948
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	6,4086	3,3972
28	Ipermercati di generi misti	5,3607	2,0911
29	Banchi di mercato genere alimentari	6,5094	2,5347
30	Discoteche, night club	5,5386	2,9268

Di dare atto che con le tariffe proposte, di cui al punto precedente, è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Tecnico Economico Finanziario;

Di dare atto che sull'importo della tassa sui rifiuti (Tari), verrà applicato in aumento il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale (TEFA) di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92, nella misura del 5%, determinata e deliberata dall'Organo competente provinciale, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della L. 147/2013.

Di dare atto che le tariffe di cui al presente provvedimento entrano in vigore con decorrenza 1 gennaio 2018;

Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011; la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs 26/2000, stante l'urgenza di procedere all'incasso a garanzia della funzionalità del servizio ed al fine di dare copertura ai costi generati dall'attività di gestione dello stesso.

Nicosia, li 26/03/2018


Il Funzionario Responsabile

Dott.ssa Salvina Cifalà



Il Dirigente

Dott. Li Calzi Giovanni





Allegato alla delibera
CC. n. 8 del 28-3-2018

COMUNE DI NICOSIA

Provincia di Enna

Riferimento Prot. Rag. 05 / 2018

Proposta di deliberazione del 2° Settore

Oggetto: Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) – Anno 2018.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

ai sensi dell'art.49 e 147-bis del D.Lgs 267/00 e art. 12 della L.r. n.30/00

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole, tenuto conto dell'obbligo di copertura integrale dei costi di gestione per come da PTEF/2018 approvato con delibera del Consiglio Comunale al n. 06 del 22/03/2018.

Nicosia, 26/03/2018



Il Dirigente Ufficio Finanziario
Giovanni Dott. Li Calzi

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole, fermo restando l'obbligo del pareggio fra costi di gestione del servizio rifiuti ed il gettito dell'entrata derivante dal pagamento della tariffa da parte dell'utenza.

Nicosia, 26/03/2018



Il Dirigente Ufficio Finanziario
Giovanni Dott. Li Calzi

Parere n. 05 / 2018

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.TO L. SPEDALE

F.TO CATRACCIORANI G.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO M. ZIRGALÈ



per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo per la pubblicazione.

Nicosia, li 28-03-2018

IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


Il sottoscritto Segretario Generale,

CERTIFICA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, è stata pubblicata all'Albo Pretorio e Albo On-line del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 28-03-2018, (art.11, comma 1°, L.R. n.44/91 come modificato dall'art.127, comma 21, della L.R. n.17 del 28/12/2004).

Il Responsabile della pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE



CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, è divenuta esecutiva il 28-03-2018

- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1°);
- a seguito di dichiarazione di immediata esecutività;

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO M. ZIRGALÈ

- per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo;
- per copia conforme all'originale;

Nicosia, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE